

**STATUTO
DEL CONSORZIO PER IL NUCLEO DI
INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ORISTANESE**

Adottato dall'Ente con Deliberazione del Consiglio Generale n° 7 del 24.04.1998.

Approvato con Decreto dell'Assessore dell'Industria della Regione
Autonoma della Sardegna n° 533 del 31.07.1998.

Pubblicato nel B.U.R.A.S. n° 42 del 25.11.1998, parte terza,

Articolo 1

(Normativa di riferimento costitutivo)

Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione dell'Oristanese, costituito con Decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 1963 n° 808, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 Marzo 1978, n° 218, è ente pubblico economico ai sensi dell'articolo 36, 4° comma della Legge 5 Ottobre 1991 n° 317.

Articolo 2

(Enti consorziati e disposizioni per l'accesso di nuovi enti)

- 1 - Fanno parte del Consorzio:
 - il Comune di Oristano;
 - il Comune di Santa Giusta;
 - il Comune di Cabras;
 - il Comune di Palmas Arborea;
 - l'Amministrazione Provinciale di Oristano;
 - la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano;
 - il Consorzio di Bonifica di Oristano;
 - la Banca CIS S.p.A.;
 - la Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna S. F. I. R. S. S.p.A.;
 - l'Associazione degli Industriali della Provincia di Oristano.
- 2 - Possono far parte del Consorzio, alle condizioni ed alle modalità di cui al presente Statuto, gli Enti Pubblici territoriali, gli Enti pubblici, anche economici, che abbiano lo scopo istituzionale di favorire lo sviluppo economico e produttivo dei territori di propria pertinenza, gli Istituti di credito, di intermediazione finanziaria e di promozione industriale, le Associazioni imprenditoriali e le imprese o loro consorzi localizzate nella zona interessata dalle attività del Consorzio stesso.

Articolo 3

(Sede)

- 1 - Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione dell'Oristanese, per il seguito

“Consorzio”, ha la sede legale nel Comune di Oristano - Via Carducci 21.

- 2 - L'ubicazione della sede, nell'ambito del predetto Comune, potrà essere variata con delibera del Comitato Direttivo. Lo stesso organo potrà istituire uffici e sedi staccate nell'ambito del comprensorio.

Articolo 4

(Durata)

- 1 - La durata del Consorzio è fissata sino al 31 Dicembre 2040 e può essere prorogata con atto di variazione del presente Statuto.

Articolo 5

(Ambito territoriale di intervento e finalità del Consorzio)

- 1 - L'ambito territoriale di intervento del Consorzio è delimitato come segue:
tutto il Comune di Oristano, tutto il Comune di Cabras, tutto il Comune di Santa Giusta e tutto il Comune di Palmas Arborea, comprese le frazioni, come risulta dalla planimetria allegata al presente statuto.
- 2 - In tale ambito il Consorzio persegue, ai sensi dell'articolo 36, 5° comma della Legge 5 Ottobre 1991, n° 317, la finalità di promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.
- 3 - A tale scopo realizza e gestisce, nel citato ambito territoriale, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, incubatori, porti, aeroporti, centri intermodali, depositi franchi, zone franche, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e degli imprenditori ed ogni altro servizio sociale connesso con la produzione industriale, espleta le attività e svolge le funzioni che gli siano demandate dalla Regione, assume qualunque iniziativa sia utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
- 4 - In particolare il Consorzio provvede:
 - a - all'effettuazione di studi, progettazioni e di ogni altra utile iniziativa diretta a promuovere lo sviluppo produttivo del territorio come sopra delimitato;
 - b - all'acquisizione, promuovendo, se ne ricorrano i presupposti, espropriazioni per pubblica utilità, delle aree e degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere infrastrutturali e per consentire l'impianto delle singole aziende;
 - c - alla progettazione, esecuzione e gestione di opere e servizi di interesse consortile, comunque utili alle proprie finalità istituzionali anche se ubicati al di fuori dell'ambito territoriale come sopra delimitato;
 - d - alla costruzione di rustici industriali da vendere o cedere in locazione ad imprese per lo svolgimento di attività produttive ed economiche in forma singola od associata;
 - e - alla vendita o alla cessione in uso alle imprese delle aree e degli immobili a qualsiasi titolo acquisiti dal Consorzio;
 - f - alla realizzazione e gestione di acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione, centrali di cogenerazione per la produzione di energia e teleriscaldamento, impianti

- di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed industriali, impianti per il recupero di materiali di riutilizzazione e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione e per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo di qualità dei prodotti e per l'analisi delle acque, dell'aria e dei rifiuti;
- g - ad assumere e promuovere l'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con il Consorzio;
- h - a promuovere la costituzione delle società consortili miste di cui all'articolo 27 della Legge 5 Ottobre 1991, n° 317;
- i - a promuovere gli strumenti della programmazione negoziata di cui alla Legge n° 662/96, articolo 2, 203° comma;
- j - alla redazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo e degli strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale, del piano regolatore delle aree di sviluppo industriale.
- 5 - Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il Consorzio può promuovere o partecipare a società, a consorzi o società consortili, nonché stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'art.15 della legge 7 Agosto 1990 n° 241 e della legge n° 142/90 e successive modifiche.
E' comunque inibita la partecipazione del Consorzio al capitale di rischio di Società o imprese che svolgono attività produttive, salvo quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, lettere c) e f).
- 6 - La collaborazione di cui all'articolo 36, comma 5°, della Legge 5 Ottobre 1991 n° 317 è assicurata mediante la partecipazione agli organi consortili.

Articolo 6 *(Patrimonio)*

- 1 - Il patrimonio del Consorzio è stato costituito dai conferimenti dei partecipanti, effettuati come segue:
- | | |
|--|----------------------|
| • Comune di Oristano | L. 15.000.000 |
| • Comune di Santa Giusta | L. 500.000 |
| • Comune di Cabras | L. 1.250.000 |
| • Comune di Palmas Arborea | L. 250.000 |
| • Amministrazione Provinciale di Cagliari | L. 10.000.000 |
| • Camera di Commercio I.A.A. di Cagliari | L. 10.000.000 |
| • Credito Industriale Sardo di Cagliari | L. 2.500.000 |
| • Consorzio di Bonifica Campidano Minore di Oristano | L. 1.000.000 |
| • Consorzio di Bonifica Destra Tirso Oristano | L. 2.000.000 |
| • E.N.S.A.E. Cagliari | L. 2.500.000 |
| • S.F.I.R.S. SpA Cagliari | L. 2.500.000 |
| • Associazione degli Industriali della Provincia di Oristano | L. 250.000 |
| Per un totale di | L. 47.750.000 |

- 2 - Il patrimonio può essere incrementato dai conferimenti di nuovi partecipanti e da ulteriori

- apporti dei consorziati.
- 3 - Fanno parte del patrimonio i beni di proprietà del Consorzio ed eventuali lasciti effettuati da Enti o da privati, con l'intento di incrementare il patrimonio del Consorzio.
 - 4 - Il Consorzio può detenere opere e cespiti utilizzati per il conseguimento delle proprie finalità, ancorché non di sua proprietà.

Articolo 7 *(Proventi)*

I proventi del Consorzio sono costituiti:

- a) dalle rendite del proprio patrimonio;
- b) dal realizzo per le vendite e dai canoni per le concessioni in locazione di aree, di rustici industriali e di strutture di servizio;
- c) dai proventi della gestione dei lavori e dei servizi prestati nell'area e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio a favore delle imprese o del territorio;
- d) da contributi dello Stato, della Regione, della Comunità Europea e di altri Enti Pubblici e privati e dai fondi derivanti dai mutui contratti o da altre operazioni finanziarie;
- e) da altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte sia di Enti sia di privati;
- f) dai proventi derivanti dalla amministrazione dei fondi di cui alle precedenti lettere.

Articolo 8 *(Responsabilità finanziaria dei consorziati)*

- 1 - Il Consorzio può deliberare il pareggio di bilancio della gestione del Consorzio stesso, ponendo a carico dei consorziati il ripianamento delle eventuali perdite in proporzione dei rispettivi conferimenti.
- 2 - Il difetto di conferimento di quote o di versamento dei contributi deliberati inibisce il diritto di voto nelle sedute del Consiglio Generale.

Articolo 9 *(Piano economico e finanziario)*

- 1 - Entro il 30 Novembre di ogni anno è approvato dal Consiglio Generale, su proposta del Comitato Direttivo e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il piano economico e finanziario di cui all'articolo 36, 4° comma della Legge 5 Ottobre 1991, n° 317, come integrato dall'articolo 11 del D.L. 23 Giugno 1995, n° 244, convertito con Legge n° 341/95.
- 2 - Con riferimento alla parte economica il piano economico e finanziario deve esporre in modo ordinato ed evidente le varie categorie di costi e di proventi che si prevede di sostenere e conseguire nel successivo esercizio e per differenza il risultato economico previsto, tenuto conto delle risultanze dell'ultimo Bilancio di Esercizio.

3 - Con riferimento alla parte finanziaria deve recare:

- a) per quanto attiene all'esercizio amministrativo in corso, il piano delle poste in entrata ed in uscita alla data di chiusura dell'esercizio stesso e la conseguente previsione, a tale data, di un attivo o di un passivo di gestione finanziario;
- b) per quanto attiene all'esercizio successivo, la previsione delle entrate e la previsione delle uscite e la conseguente previsione di un attivo o di un passivo di gestione finanziario.

Articolo 10

(Ammissione al Consorzio)

- 1 - L'ammissione al Consorzio è deliberata dal Consiglio Generale ed è in ogni caso subordinata alla preventiva accettazione, da parte del richiedente, delle disposizioni statutarie e regolamentari del Consorzio e diventa esecutiva solo dopo l'avvenuto effettivo versamento del conferimento determinato dal Consiglio.

Articolo 11

(Recesso del consorziato)

- 1 - Il recesso dei consorziati è ammesso previo preavviso da notificarsi al Consorzio almeno un anno prima.
- 2 - Il recesso deve essere formalmente deliberato dal competente organo del recedente, il quale deve assumersi l'impegno a garantire, sia nei confronti del Consorzio che nei confronti dei terzi, l'assolvimento di tutte le Deliberazioni assunte dal Consorzio sino alla data di accettazione del recesso stesso, che può essere deliberata dal Consiglio Generale anche prima della scadenza dell'anno previsto per il preavviso.

Articolo 12

(Organi)

- 1 - Sono organi del Consorzio:
 - a) il Consiglio Generale;
 - b) il Comitato di Direttivo;
 - c) il Presidente del Consorzio;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 13

(Composizione e durata del Consiglio Generale)

- 1 - Il Consiglio Generale è costituita dai membri nominati dai consorziati come segue:
 - Comune di Oristano Membri n° 4

- | | | |
|--|-----------|---|
| • Comune di Santa Giusta | Membri n° | 1 |
| • Comune di Cabras | Membri n° | 2 |
| • Comune di Palmas Arborea | Membri n° | 1 |
| • Amministrazione Provinciale di Oristano | Membri n° | 3 |
| • Camera di Commercio I.A.A. di Oristano | Membri n° | 3 |
| • Banca CIS SpA di Cagliari | Membri n° | 2 |
| • Consorzio di Bonifica di Oristano | Membri n° | 3 |
| • S.F.I.R.S. SpA di Cagliari | Membri n° | 2 |
| • Associazione degli Industriali della Provincia di Oristano | Membri n° | 1 |
- 2 - Il Consiglio Generale dura in carica dalla data di insediamento, per un periodo uguale a quello stabilito per i Consigli Comunali e Provinciali.
 - 3 - In caso di impedimento, dimissioni e revoca di un componente del Consiglio, il consorziato che lo ha nominato provvederà alla surroga o alla sostituzione.
 - 4 - In ogni caso la nomina di non meno di tre quinti dei componenti il Consiglio Generale spetta agli Enti partecipanti che hanno natura pubblica.
 - 5 - Nel caso di ammissione di nuovi consorziati, se necessario, le rappresentanze saranno variate per assicurare il principio di cui al comma precedente.
 - 6 - Alle riunioni del Consiglio Generale può partecipare, con voto consultivo, un rappresentante nominato dall'Assessore regionale competente in materia di industria. Ad esse assiste inoltre il Direttore del Consorzio.

Articolo 14

(Costituzione, rinnovo ed insediamento del Consiglio Generale)

- 1 - Almeno 60 giorni prima della scadenza del Consiglio Generale in carica, il Presidente del Consorzio provvede a formulare l'invito per le nuove nomine ai rappresentanti legali degli enti consorziati, fissando la data di prima riunione entro la settimana successiva alla scadenza del Consiglio in carica.
- 2 - Tali nomine dovranno pervenire entro il termine di 10 giorni precedenti la data fissata per il Consiglio Generale.
- 3 - Il Consiglio Generale si intende validamente costituito quando siano stati nominati i due terzi dei componenti.
- 4 - All'atto dell'insediamento il Consiglio Generale, con le procedure di cui al successivo art.16, procede alla elezione del Presidente del Consorzio e del Comitato Direttivo.

Articolo 15

(Scioglimento del Consiglio Generale)

- 1 - Il Consiglio Generale è sciolto per scadenza del mandato.
E' altresì sciolto:

- a) quando non riesca a provvedere, nel termine previsto dal presente Statuto, alla elezione degli organi;
 - b) per manifeste carenze di gestione o irregolarità di funzionamento rilevate dall'Organo regionale preposto alla vigilanza e tutela;
 - c) quando in quattro sedute consecutive non riesca a raggiungere il quorum richiesto per le Deliberazioni;
 - d) quando per qualunque altro motivo non sia in grado di funzionare.
- 2 - Nei casi di cui ai precedenti punti a), c), d), il Presidente del Consorzio, o chi ne esercita le funzioni, segnala all'Assessore regionale competente in materia di industria l'impossibilità di regolare funzionamento del Consiglio Generale dandone notizia anche ai rappresentanti legali degli Enti consorziati.
- 3 - Nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), lo scioglimento è disposto con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di industria, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale.
- 4 - Col medesimo decreto di scioglimento è disposta la nomina di un Commissario straordinario, incaricato di provvedere alla gestione ordinaria del Consorzio, all'adozione degli atti indifferibili ed urgenti ed alla attivazione delle procedure per la ricostituzione, entro tre mesi, degli organi.

Articolo 16

(Riunioni del Consiglio Generale)

- 1 - Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte all'anno per approvare:
- a) entro il 30 novembre il piano economico e finanziario del Consorzio per l'esercizio successivo;
 - b) entro il 30 giugno il Bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato Direttivo e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2 - Esso si riunisce per iniziativa del Presidente del Consorzio e, obbligatoriamente, quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Comitato di Direttivo o, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei componenti il Consiglio Generale o il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3 - Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Consorzio. Qualora questi non possa o non voglia provvedere, e sussistano le condizioni per la convocazione obbligatoria, vi provvede il Vice Presidente o, in difetto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 4 - L'avviso di convocazione, in cui devono essere specificati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere comunicato a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno sette giorni prima della data di riunione agli aventi diritto, nel domicilio da essi indicato o, in difetto, presso la sede legale dell'Ente consorziato, mediante mezzo idoneo a certificarne l'effettivo recapito.

Per motivi d'urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. Con lo stesso avviso può

essere indicata la data di una seconda convocazione, da tenersi non prima delle 24 ore successive alla prima convocazione, nel caso in cui la prima riunione andasse deserta.

- 5 - Sono comunque valide le assemblee in cui intervengano tutti i componenti, i componenti del Comitato Direttivo ed i componenti del Collegio dei Revisori, ancorché non convocate nelle forme statutarie, qualora i convenuti dichiarino di essere sufficientemente informati sugli argomenti in discussione.
- 6 - I componenti del Comitato Direttivo ed i componenti del Collegio dei Revisori sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale. I componenti del Comitato Direttivo, salvo il caso in cui siano rappresentanti di Ente consorziato, e i componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto. Essi non possono comunque votare nelle Deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
- 7 - Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consorzio. Le funzioni di Segretario sono assolve dal Direttore generale del Consorzio o, in caso di impedimento, da altra persona designata dal Consiglio Generale.

Articolo 17

(Compiti del Consiglio Generale)

- 1 - Il Consiglio Generale provvede alla elezione del Presidente, dei componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto nel presente Statuto.
- 2 - Il Consiglio Generale delibera inoltre:
 - a) sul piano economico e finanziario del Consorzio per l'esercizio successivo;
 - b) sul Bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato Direttivo corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) sulle eventuali modifiche al presente Statuto;
 - d) sull'ammissione di altri Enti al Consorzio e sulla presa d'atto del recesso di consorziati;
 - e) sulla adesione ad accordi di programma o ad altri strumenti della programmazione negoziata;
 - f) sulla responsabilità e revoca dei componenti del Comitato Direttivo;
 - g) sulla destinazione degli utili, sulla copertura delle perdite, ed in relazione a quanto disposto dal precedente art.8;
 - h) sui regolamenti dei servizi consortili;
 - i) sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
 - j) su ogni altra questione attinente alla gestione del Consorzio sottoposta al suo esame dal Comitato Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti;
 - k) sulle questioni ad essa spettante in forza di leggi o regolamenti;
 - l) sui piani regolatori consortili.

Articolo 18

(Validità delle Deliberazioni del Consiglio Generale)

- 1 - Il Consiglio Generale, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, può validamente deliberare in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio ed in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
- 2 - Le Deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Nel numero dei votanti non si computano gli astenuti.
- 3 - Le Deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, alla ammissione di altri Enti al Consorzio ed allo scioglimento anticipato del Consorzio debbono essere approvate con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 4 - Le Deliberazioni legittimamente assunte dal Consiglio Generale vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 19

(Composizione e durata del Comitato Direttivo)

- 1 - Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente del Consorzio e da sei componenti. Ove le Associazioni degli industriali facciano parte del Consorzio, ad esse è riservata la nomina di un componente del Comitato Direttivo.
- 2 - Il Comitato Direttivo scade alla scadenza del Consiglio Generale. Esso continua a svolgere le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o indifferibili ed urgenti, sino alla elezione del nuovo Comitato Direttivo o all'eventuale nomina di un Commissario, e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi dalla scadenza del mandato.
- 3 - Relativamente alle dimissioni dei componenti del Comitato Direttivo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2385, 1° comma, del Codice Civile.
- 4 - In caso venga comunque a mancare l'intero Comitato Direttivo ed il suo Presidente, il Consiglio Generale per l'elezione dei nuovi organi sociali è convocato d'urgenza dal Presidente del Collegio dei Revisori, il quale può nel frattempo compiere gli atti indifferibili ed urgenti di competenza degli organi venuti meno. Tali atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione.

Articolo 20

(Elezione del Presidente e del Comitato Direttivo)

- 1 - Il Presidente ed i componenti del Comitato Direttivo sono eletti dal Consiglio Generale. Essi devono possedere specifica competenza in materie economiche o amministrative e durano in carica per un periodo uguale a quello stabilito per gli organi comunali e provinciali e sono rieleggibili una sola volta.
- 2 - Le elezioni debbono avvenire con votazioni distinte relative, nell'ordine, al Presidente

del Consorzio ed ai componenti del Comitato Direttivo.

- 3 - Il Presidente del Consorzio è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 4 - I restanti componenti del Comitato Direttivo sono eletti a maggioranza dei voti conseguiti.
- 5 - Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consorzio o uno o più dei Componenti il Comitato Direttivo, per dimissioni, decadenza o altra causa, il Consiglio Generale si riunisce entro quindici giorni per provvedere alla sostituzione.
- 6 - I componenti del Comitato Direttivo decadono dalla carica nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato Direttivo.
- 7 - Delle nomine e delle successive variazioni è data immediata comunicazione all'Assessorato regionale competente in materia di industria.

Articolo 21

(Riunioni del Comitato Direttivo)

- 1 - Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio. La convocazione è obbligatoria quando è richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2 - Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
- 3 - Le Deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4 - Il Comitato Direttivo è convocato mediante avviso ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con indicazione dell'ora, giorno e luogo della riunione, nonché degli argomenti da trattare.

La convocazione deve essere effettuata con preavviso di almeno 3 giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax (con verifica telefonica certificata di ricevimento), o altro mezzo idoneo a certificarne il recapito al domicilio indicato dall'interessato. Per motivi d'urgenza il termine può essere abbreviato sino alle 24 ore precedenti la data della riunione. Sono comunque valide le riunioni, ancorché informalmente indette, a cui partecipino tutti i componenti del Comitato Direttivo e almeno due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, quando i convenuti dichiarino di essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

- 5 - I processi verbali della seduta sono redatti dal Direttore del Consorzio, che assiste alla seduta, o da altro dipendente da esso delegato.

Articolo 22

(Compiti del Presidente del Consorzio)

- 1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.
Esso:

- a) convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Comitato Direttivo e formula il rispettivo ordine del giorno;
 - b) provvede ad inviare all'Assessore regionale competente in materia di industria il piano economico e finanziario ed il bilancio di esercizio entro cinque giorni dalla rispettiva approvazione da parte del Consiglio Generale;
 - c) esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale;
 - d) esercita ogni iniziativa utile per il perseguimento delle finalità del Consorzio, che non sia riservata alla specifica competenza del Consiglio Generale;
 - e) può assumere, in via eccezionale, provvedimenti d'urgenza in materie di competenza del Comitato Direttivo, motivando l'urgenza e dandone comunicazione alla prima seduta del Comitato Direttivo per la ratifica.
- 2 - In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consorzio, le sue funzioni e la firma sociale spettano al Vice Presidente del Consorzio.

Articolo 23

(Compiti del Comitato Direttivo)

- 1 - Il Comitato Direttivo è l'organo cui compete la gestione del Consorzio, compie tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio Generale e che non rientrino nelle competenze gestionali della struttura organizzativa del Consorzio.
- 2 - Compete specificamente al Comitato Direttivo:
- a) l'elezione al suo interno di un Vice Presidente;
 - b) la predisposizione del Piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio, accompagnato da relazione illustrativa;
 - c) la predisposizione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa da sottoporre, unitamente alla relazione sulla gestione del Consorzio, al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti ed all'approvazione del Consiglio Generale;
 - d) l'adozione di tutti gli atti intesi a promuovere le espropriazioni, l'acquisto e la vendita di immobili;
 - e) l'assunzione di mutui o prestiti di qualsiasi natura;
 - f) la decisione di partecipare ad associazioni, consorzi e società con esclusione di quelle il cui scopo sociale sia lo svolgimento di attività produttive;
 - g) la proposta dei regolamenti che disciplinano i servizi consortili, sentite le imprese ubicate nell'area di competenza;
 - h) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione e di amministrazione del personale;
 - i) la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso altri Enti, Società o Commissioni;
 - j) l'approvazione dei programmi di attuazione di compiti o funzioni demandati al Consorzio da altri Enti;
 - k) l'intervento o la resistenza nei giudizi in qualunque sede e grado;

- l) le proposte di adozione o di modifica del Piano Regolatore, da sottoporre al Consiglio Generale;
 - m) l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Generale ritenuti necessari e urgenti per il regolare funzionamento dell'Ente, motivandone la necessità e l'urgenza e sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella sua più prossima adunanza;
 - n) l'assunzione del personale dipendente e dei dirigenti;
- 3 - Con riferimento alla responsabilità del Presidente e dei componenti del Comitato Direttivo ed all'esercizio della relativa azione da parte del Consorzio, deve intendersi applicabile, ai sensi del presente Statuto, con i dovuti adattamenti, quanto disposto dagli articoli 2393 e 2394 del Codice Civile.

Articolo 24

(Collegio dei Revisori dei Conti)

- 1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio Generale.
- 2 - Il Presidente ed uno dei membri supplenti sono nominati dal Consiglio Generale su designazione dell'Assessore regionale competente in materia di industria.
- 3 - Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
- 4 - Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
 - b) accerta la regolare tenuta della contabilità consortile, la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio alle risultante dei libri e delle scritture contabili;
 - c) esamina il piano economico e finanziario di esercizio e controlla il bilancio di esercizio redigendo apposita relazione di valutazione;
 - d) effettua almeno ogni tre mesi verifiche di cassa;
 - e) procede, anche ad iniziativa dei singoli componenti i quali possono anche provvedere individualmente, ad atti di ispezione e controllo;
 - f) può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari;
 - g) riferisce sull'azione del controllo al Consiglio Generale;
 - h) partecipa alle riunioni del Consiglio Generale ed alle riunioni del Comitato Direttivo;
- 5 - Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti, da tenersi con cadenza non inferiore ai tre mesi, è tenuto apposito registro dei verbali, in cui sono anche annotate tutte le verifiche collegiali od individuali effettuate.
- 6 - Con riferimento alla responsabilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed all'esercizio della relativa azione da parte del Consorzio, deve intendersi applicabile, ai sensi del presente Statuto, con i dovuti adattamenti, quanto disposto dagli articoli 2393,

2394 e 2407 del Codice Civile.

Articolo 25

(Incompatibilità, revoca e decadenza)

- 1 - Non possono far parte del Consiglio Generale, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori i dipendenti del Consorzio.
- 2 - I componenti del Consiglio Generale che si assentino per due sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti, salvo conferma da parte dell'Ente che ha provveduto alla nomina.
- 3 - Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Comitato Direttivo è dichiarato decaduto.
- 4 - Sulla proposta di decadenza, presentata d'ufficio dal Presidente del Consorzio, si pronuncia il Consiglio Generale, decorsi almeno 10 giorni dalla notifica all'interessato della proposta medesima e valutatene le eventuali giustificazioni.

Articolo 26

(Direttore)

- 1 - Il Direttore provvede all'amministrazione del Consorzio, sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio stesso ed al relativo personale, è responsabile del buon andamento dei servizi e dà attuazione alle Deliberazioni degli organi consortili adottando i conseguenti provvedimenti.
- 2 - Esso propone ai competenti organi del Consorzio le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 27

(Personale dipendente)

- 1 - Il Personale viene assunto secondo le modalità previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per il personale dipendente e per i dirigenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale.

Articolo 28

(Indennità)

- 1 - Al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti del Comitato Direttivo, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed ai componenti effettivi di tale Collegio sono dovute le indennità fissate dal Consiglio Generale su proposta del Comitato Direttivo, con delibera da comunicare all'Assessore regionale competente in materia di industria, sulla base dei criteri di cui al successivo comma.

- 2 - Le indennità, in relazione alla complessità della gestione consortile, desumibile dalla media delle partite finanziarie trattate dal Consorzio nell'ultimo quadriennio, sono fissate da un minimo ad un massimo secondo i seguenti valori rapportati all'indennità prevista, rispettivamente, per i Presidenti dei Consigli di Amministrazione e per i Presidenti dei Collegi dei Revisori degli Enti Regionali del primo gruppo di cui alla L.R. 23.08.1995, n° 20:

Presidente:	Comitato Direttivo	Min.	30%	Max	100%
Vice Presidente:	“ “	“	20%	“	75%
Componente :	“ “	“	10%	“	30%
Presidente:	Collegio Revisori Conti	“	30%	“	100%
Componente effettivo:	“ “ “		20%	“	75%

- 3 - Ai componenti del Consiglio Generale è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio nella misura prevista per le adunanze del Consiglio del Comune capoluogo dell'area industriale del Consorzio.
- 4 - Ad essi, inoltre, spettano i rimborsi per le spese di viaggio effettuate ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Articolo 29

(Esercizio amministrativo)

- 1 - L'esercizio amministrativo del Consorzio coincide con l'anno solare.

Articolo 30

(Bilancio e contabilità)

- 1 - Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato Direttivo deve presentare il bilancio di esercizio redatto, per quanto compatibile, secondo le indicazioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, osservando, per l'approvazione da parte del Consiglio Generale, la disciplina generale contenuta nell'articolo 2429 del Codice Civile.

Articolo 31

(Scritture obbligatorie)

- 1 - Il Consorzio deve tenere i seguenti libri obbligatori:
- a) il libro giornale;
 - b) il libro degli inventari;
 - c) il libro dei consorziati;
 - d) il libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Direttivo;

- e) il libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2 - Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge.
- 3 - Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Articolo 32

(Pubblicità degli atti)

- 1 - Gli atti del Consorzio relativi allo Statuto ed alla nomina degli organi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna a cura del Consorzio.
- 2 - Tutti gli atti del Consorzio sono soggetti a pubblicità mediante l'affissione all'albo del Consorzio stesso per trenta giorni dalla data di adozione.
- 3 - Dell'affissione all'albo del Consorzio dei seguenti atti è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna:
 - a) Piano economico e finanziario;
 - b) Bilancio di Esercizio;
 - c) Regolamenti dei servizi consortili.

Articolo 33

(Clausola compromissoria)

Ogni controversia tra i consorziati e tra essi ed il Consorzio relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto, ad esclusione di quelle che riguardano interessi del Consorzio o che concernano violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei consorziati o dei terzi può essere deferita al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed un terzo dall'Assessore regionale competente in materia di industria.

Articolo 34

(Rapporti con la Regione Autonoma della Sardegna)

- 1 - Il Consorzio è sottoposto, ai sensi dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e dell'articolo 37, comma 2, lettera e) del D.P.R. n° 348/79, al coordinamento, tutela e vigilanza della Regione stessa.
- 2 - La Regione, inoltre:
 - a) approva lo Statuto del Consorzio e le sue successive eventuali modifiche;
 - b) controlla i Piani economici e finanziari del Consorzio, ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della L. 5 ottobre 1991 n° 317, e successive modificazioni;
 - c) può demandare al Consorzio, anche attraverso apposite convenzioni ed accordi di

programma, i compiti e le funzioni attuative di interventi rientranti nella sfera delle proprie competenze.

Articolo 35

(Poteri sostitutivi della Regione)

- 1 - Previa diffida scritta ed ove il Consorzio non ottemperi, la Regione può sciogliere gli organi consortili nei casi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e perduranti irregolarità gestionali che snaturino le finalità statutarie o arrechino pregiudizio dei diritti dei consorziati e dei terzi.
- 2 - In tali casi il Presidente della Giunta con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, nomina un Commissario determinandone i poteri e la durata.
- 3 - Il Commissario può proporre l'azione di responsabilità contro i componenti del Comitato Direttivo ed i Revisori dei Conti.
- 4 - Prima della scadenza del suo mandato, il Commissario convoca e presiede il Consiglio Generale per la nomina dei nuovi componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori o, se del caso, per proporre la messa in liquidazione del Consorzio.

Articolo 36

(Liquidazione e scioglimento)

- 1 - In caso di scioglimento o di liquidazione del Consorzio, il Presidente della Giunta Regionale nomina con proprio decreto uno o più liquidatori.
- 2 - In tal caso i beni del Consorzio, destinati a finalità pubbliche, in forza dell'articolo 18 della L.R. 30 maggio 1989, n° 18, conservano il vincolo di destinazione originaria e potranno essere attribuiti, dalla Regione, ad altri Enti per l'espletamento delle originarie attività cui erano finalizzati.
- 3 - Il patrimonio residuo, in natura o in denaro, dopo il pagamento dei debiti ed il rimborso del capitale sociale, verrà, altresì, assegnato dalla Regione Autonoma della Sardegna ad Enti territoriali o ad altri Enti perseguiti le medesime finalità.

Articolo 37

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla legislazione vigente.

Articolo 38

(Norma transitoria)

Gli organi in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto permangono sino alla loro

scadenza naturale, prevista dalle precedenti norme statutarie.